



FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
Giudice Sportivo Nazionale
Decisione n. 38/2013

PROC. N. 56/2013

Il Sostituto Giudice Sportivo Nazionale Avv. Giovanni Ferro, nel procedimento disciplinare a carico dei tecnici sigg.ri **Alessandro Centonze**, residente in [REDACTED] e **Andrea Presicce**, residente in [REDACTED] nonché del pugile sig. **Antonio Santoro**, residente in [REDACTED] ha adottato la seguente decisione

FATTI

Direttamente alla Segreteria della F.P.I. perveniva la segnalazione/denuncia da parte del Presidente del C.R. F.P.I. Puglia e Basilicata, sig. Fabrizio Baldantoni, mediante la quale veniva segnalata l'organizzazione di uno stage di pugilato non autorizzato dalla F.P.I..

Lo svolgimento di tale stage (con ammissione a pagamento per i partecipanti), organizzato a cura dei tecnici Alessandro Centonze ed Andrea Presicce, era previsto in data 30 giugno 2013 presso lo stabilimento balneare "Lido Smeraldo" in località Frigole (Lecce) e prevedeva la partecipazione/esibizione anche del pugile professionista Antonio Santoro.

I menzionati organizzatori utilizzavano apposite locandine (con tanto di logo della F.P.I.) per pubblicizzare l'evento, sulle quali si qualificavano quali "tecnici federali".

In data 20 giugno 2013 il Segretario Generale F.P.I., dott. Alberto Tappa, personalmente indirizzava ai tecnici Alessandro Centonze e Andrea Presicce una lettera di diffida per rappresentare "che la F.P.I. è l'ente che disciplina e promuove in esclusiva l'attività sportiva del Pugilato in Italia" ed in particolare "è l'unica struttura responsabile per l'organizzazione e la gestione degli aspetti tecnici e della promozione della disciplina ed in tale ottica la F.P.I. ha disciplinato il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento di figure professionali quali tecnici, medici ed ufficiali di gara che, con la propria opera, garantiscono la sicurezza e la regolarità dell'attività del pugilato".

Infine il Segretario Generale ricordava che *"l'utilizzo del logo della Federazione Pugilistica Italiana è consentito esclusivamente per stage autorizzati"* e, pertanto, *"si invitano gli stessi ad eliminare il logo nella locandina e [...] a non utilizzare la qualifica di Tecnici Federali che è propria del tecnico sportivo impegnato con le squadre nazionali"*.

Successivamente, in data 9 luglio 2013, ancora il Presidente del C.R. F.P.I. Puglia e Basilicata, sig. Fabrizio Baldantoni, relazionava via posta elettronica che lo stage in questione era stato effettuato senza che fosse stata presentata alcuna richiesta, risultando pertanto lo stesso a tutti gli effetti *"non autorizzato"*, né, tantomeno, era stata modificata la locandina come da richieste della Segreteria Federale.

Il Presidente del C.R. F.P.I. Puglia e Basilicata, sig. Fabrizio Baldantoni, segnalava infine che il filmato dello stage era anche visibile all'indirizzo internet <http://www.youtube.com/watch?v=kcr6JHJQZIA> (denominato *"Lido Smeraldo – Stage di Antonio 'El Dynamite' Santoro"*).

La Procura Federale, *venuta a conoscenza dei fatti*, espletava sommarie indagini, acquisiva la documentazione pervenuta alla Segreteria Generale della F.P.I., provvedeva all'effettuazione delle necessarie verifiche, ed infine apriva un procedimento disciplinare nei confronti dei tecnici Alessandro Centonze ed Andrea Presicce nonché del pugile Antonio Santoro per violazione dell'art. 1 dello Statuto F.P.I. e degli artt. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia F.P.I..

Considerato che i menzionati tecnici Centonze e Presicce ed il pugile Santoro non ritenevano di far pervenire alcuna memoria difensiva e che risultavano attendibili le ipotesi accusatorie inerenti i fatti contestati, la Procura Federale in data 26 luglio 2013 li deferiva al Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi degli artt. 24 e 35 del Regolamento di Giustizia F.P.I..

Il Giudice Sportivo Nazionale fissava udienza per audizione degli incolpati alla data del 5 novembre 2013 presso i locali della Federazione Pugilistica Italiana, siti in Viale Tiziano n. 70 – Roma.



A tale udienza i medesimi incolpati non comparivano ma il Giudice Sportivo Nazionale prendeva atto che i tecnici Centonze e Presicce avevano fatto pervenire una breve memoria difensiva.

Con riferimento alla posizione del pugile Santoro il Giudice, avendo riscontrato la mancanza dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia sulla fissazione dell'udienza nei confronti del predetto, decide di procedere a nuova convocazione del medesimo pugile fissando udienza per il giorno 14 gennaio 2014; per tale ragione, il Giudice ritiene di non dover procedere nei confronti del pugile Santoro all'interno di codesto provvedimento.

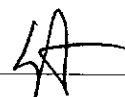
Il Giudice Sportivo Nazionale ritiene, invece, esaurita ogni ulteriore attività istruttoria nei confronti dei tecnici Alessandro Centonze ed Andrea Presicce, di poter prendere i provvedimenti del caso.

MOTIVI

Dall'esame di tutti gli atti, dalle informazioni raccolte e dalla visione del filmato relativo allo stage in questione emerge chiaramente che i tecnici sigg.ri **Alessandro Centonze** ed **Andrea Presicce** hanno posto in essere un comportamento non conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza sportiva oltre ad essere contrario all'obbligo dell'osservanza dei regolamenti federali.

Difatti l'aver provveduto ad organizzare uno stage di pugilato senza aver preventivamente richiesto la necessaria autorizzazione federale e con l'utilizzo non consentito del logo della F.P.I. rappresenta una condotta che viola *in toto* l'art. 1 dello Statuto F.P.I., il quale recita che: *"la F.P.I. è autorizzata in via esclusiva a svolgere in Italia l'attività sportiva del pugilato agonistico e amatoriale"* ed ancora che *"la F.P.I. ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e attuare programmi di formazione di atleti e tecnici"*.

Inoltre, si deve rilevare come la condotta posta in essere dagli incolpati rientri perfettamente anche nelle previsioni degli artt. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia F.P.I. ai sensi dei quali ogni tesserato, nello svolgimento di attività sia agonistica sia sociale, deve conformare il proprio comportamento agli scopi della F.P.I. (peraltro enunciati nel riportato



art. 1 dello Statuto) senza tenere comportamenti contrastanti con l'appartenenza alla medesima.

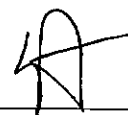
Al riguardo, codesto giudice vuole evidenziare come è scritto nella medesima memoria difensiva degli incolpati Centonze e Presicce che *"ad onor del vero, ai deducenti, non è mai pervenuta dalla Federazione una autorizzazione scritta"* e che non possa ritenersi requisito sufficiente per lo svolgimento di una manifestazione l'aver ottenuto presunte *"rassicurazioni telefoniche pervenute dagli organi regionali"*.

Tra l'altro, nella memoria difensiva è riportato da più parti di avvenuti contatti telefonici con il Vice Presidente del C.R. F.P.I. Puglia e Basilicata; al riguardo appare difficile a codesto giudice valutare questa circostanza a favore degli incolpati, visto che la segnalazione/denuncia relativa allo stage realizzato in modo *"abusivo"* partiva direttamente dal Presidente della C.R. F.P.I. Puglia e Basilicata, sig. Fabrizio Baldantoni.

Invece, con riferimento alla posizione degli incolpati codesto giudice ritiene di dover ben ponderare sia l'atteggiamento di completa non curanza di fronte ai richiami del Presidente del Comitato Regionale e da parte del Segretario Generale della F.P.I. sia la totale mancanza di collaborazione con la Procura Federale; è evidente che di tutto ciò debba tenersi conto come elemento di valutazione e non appare concreta giustificazione il limitare a scrivere che *"la lettera diffida data 20.06.2013 non è mai pervenuta ai deducenti né è pervenuta alcuna comunicazione via e-mail"*.

Inoltre, è da rilevare che gli incolpati con il loro comportamento hanno anche potenzialmente messo in pericolo la salute dei partecipanti allo stage, poiché non era stato preventivamente possibile valutare l'idoneità dei luoghi ove si svolgeva l'attività né tantomeno verificare se i partecipanti erano in possesso di adeguata visita medica.

Per quanto riguarda ulteriormente nello specifico la posizione dei tecnici sigg.ri Centonze e Presicce va ulteriormente rilevato che gli stessi non solo hanno utilizzato una qualifica, quella di *"tecnici federali"*, dagli stessi non spendibile (come detto tale qualifica è riservata ai tecnici sportivi impegnati con le squadre nazionali), ma anche come nonostante i moniti ricevuti abbiano continuato nell'utilizzo abusivo, perseverando nella violazione stessa.



L'abusiva attribuzione di un falso titolo rientra pienamente nelle previsioni degli artt. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

E' parere di codesto organo giudicante che per i comportamenti posti in essere dagli incolpati debbano essere di conseguenza adottati provvedimenti sanzionatori, così come richiesto dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Letti gli artt. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.P.I.

sospende

a partire dalla data della comunicazione del provvedimento per giorni 30 da ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale il tecnico **Alessandro Centonze**, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia della F.P.I. ed all'art. 1 dello Statuto F.P.I., comminando, inoltre, l'ammenda di importo pari ad una quota di tesseramento;

sospende

a partire dalla data della comunicazione del provvedimento per giorni 30 da ogni attività ed incarico in ambito associativo e federale il tecnico **Andrea Presicce**, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia della F.P.I. ed all'art. 1 dello Statuto F.P.I., comminando, inoltre, l'ammenda di importo pari ad una quota di tesseramento.

Si comunichi.

Roma, li 13 novembre 2013

Il Sostituto Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Giovanni Ferro

